



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 24 Ottobre 2025

CONTENZIOSO

[I vantaggi penali della conciliazione giudiziale](#)

di Gianfranco Antico

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

[Acquisto e vendita titoli: scritture contabili](#)

di Viviana Grippo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il riaddebito dei rimborsi chilometrici concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo](#)

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

[Accertamento e compliance nell'era dell'intelligenza artificiale](#)

di Andrea Bongi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Decadenza \(parziale\) in caso di cessazione del vincolo di pertinenzialità del fabbricato](#)

di Alberto Tealdi, Luigi Scappini

EDITORIALI

[Master La Scala–Euroconference: gestire la crisi d'impresa con metodo e visione](#)

di Milena Montanari

CONTENZIOSO***I vantaggi penali della conciliazione giudiziale***di **Gianfranco Antico**

Rivista **AI Edition** - Integrata con l'**Intelligenza Artificiale**

**LA CIRCOLARE
TRIBUTARIA**

IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**
Abbonati ora

I diversi interventi normativi succedutisi nel corso di questi anni, operati a seguito della Riforma fiscale, hanno fra l'altro rinforzato gli strumenti deflattivi, per deflazionare il contenzioso. Una delle leve utilizzate è stata quella di far pesare l'accordo raggiunto ai fini penali. Soffermiamoci, quindi sui vantaggi penali che presenta la conciliazione giudiziale, dopo aver delineato sinteticamente le regole dell'istituto.

Premessa

La conciliazione giudiziale nasce mediante l'inserimento nel D.P.R. n. 636/1972, dell'art. 20-*bis*, così come introdotto in via definitiva dall'art. 2-*sexies*, D.L. n. 564/1994, conv. con modif. in Legge n. 656/1994, che è stata oggetto successivamente di ripetuti e sostanziali mutamenti, fino a giungere all'attuale formulazione^[1].

Dopo aver indicato, quindi, le regole essenziali dell'istituto^[2], che possono consentire con immediatezza di avere un quadro chiaro, analizziamo l'impatto che deriva sul processo penale dall'accordo raggiunto in sede di conciliazione.

La conciliazione giudiziale: quadro generale

Rileviamo nei riquadri che seguono l'attuale formulazione normativa, così da avere un preciso punto di riferimento normativo, evidenziando gli aspetti più significativi.

La conciliazione giudiziale
Art. 48, D.Lgs. n. 546/1992
(Conciliazione fuori udienza)

Art. 48-*bis*, D.Lgs. n. 546/1992
(Conciliazione in udienza)

GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI

Acquisto e vendita titoli: scritture contabili

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

Bilancio 2025 dal codice civile al reddito d'impresa

Scopri di più

Nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale del bilancio d'esercizio rientrano i **titoli emessi da Stati**, le **obbligazioni emesse a enti pubblici**, da società finanziarie e da altre società, nonché i **titoli a questi assimilabili**, non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.

L'OIC 21 disciplina il **passaggio da titolo non immobilizzato**, ovvero circolante, a **titolo immobilizzato**.

Le motivazioni di detta scelta possono derivare da svariati avvenimenti, ma **non possono, tuttavia, dipendere da politiche di bilancio**.

Secondo l'OIC 20, i titoli iscritti nell'attivo circolante sono **valutati in base al minor valore** fra il **costo ammortizzato** e il **valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato**. Il metodo generale per la valutazione dei titoli è quello del **costo specifico**, ma in alternativa, nel caso di titoli fungibili, è **possibile utilizzare i metodi della media ponderata, LIFO e FIFO**, applicando l'[art. 2426, n. 10, c.c.](#)

Il criterio del costo ammortizzato può **non essere applicato** quando:

- **gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d'acquisto sono irrilevanti**. L'irrilevanza di presunte se i titoli sono destinati a **essere detenuti durevolmente**, ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione, o negoziazione, e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, **sono di scarso rilievo**. Si considerano **irrilevanti anche i titoli di debito** detenuti presumibilmente in portafoglio per un **periodo inferiore ai 12 mesi**;
- il **bilancio viene redatto in forma abbreviata** o di tratti di microimprese.

Ai fini valutativi, l'[art. 94, TUIR](#), specifica che i titoli debbono essere raggruppati in **categorie omogenee per natura** e se il valore dei titoli determinato fosse inferiore alla valutazione effettuata in base ai criteri fiscalmente ammessi, il valore minimo attribuibile alle **rimanenze di titoli non sarà altro che il valore normale**.

Contabilmente, al momento dell'acquisto dei titoli si eseguirà la **seguente rilevazione al costo**:

Diversi a Banca c/c

Titoli

Commissioni bancarie

All'atto della **rilevazione degli interessi**, chiusura dell'esercizio:

Titoli a Interessi attivi

Alla **scadenza dei titoli**:

Banca c/c a Titoli

Interessi attivi

A partire dal 2020, è stato introdotto un **regime derogatorio speciale** che permette alle società di valutare i **titoli iscritti nell'attivo circolante al valore di iscrizione in bilancio**, anche se superiore al valore di mercato, a condizione che **la perdita di valore non sia considerata durevole**. Tale facoltà, introdotta in origine con il *Decreto Rilancio e poi prorogata più volte*, ha lo scopo di **neutralizzare gli effetti negativi sul patrimonio delle imprese** causati dalle fluttuazioni di mercato seguite a eventi economici eccezionali. L'ultima proroga consente di applicare la deroga **anche ai bilanci dell'esercizio 2024**.

La deroga è stata introdotta per la prima volta per i **bilanci chiusi al 31 dicembre 2020**, in seguito alla crisi economica legata alla pandemia; quindi, con il **D.L. n. 73/2022**, la facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati **è stata estesa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2022**.

Il regime derogatorio è stato **prorogato anche per gli esercizi 2023 e 2024**, tramite appositi decreti ministeriali, l'ultimo dei quali è il **DM 23.9.2024** che ha prorogato la misura per l'esercizio 2024.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha fornito le **istruzioni applicative per la corretta gestione** contabile della deroga, **definendo il perimetro e le condizioni di applicazione**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Il riaddebito dei rimborsi chilometrici concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



La [Risposta n. 270/2025](#), pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate, affronta un tema di fondamentale importanza per gli esercenti arti e professioni: il regime fiscale applicabile al rimborso delle spese chilometriche addebitate al committente, con particolare riferimento alle novità introdotte nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ad opera del **D.Lgs. n. 192/2024** (e delle successive modifiche).

Il quesito posto da un professionista riguarda una fattura emessa nel 2025 che include "Compensi per prestazioni professionali" e un "Rimborso spese chilometriche, calcolato analiticamente sulla base di "X" km × € Y/km, assoggettato ad IVA al 22%". L'Istante precisa che tale rimborso è stato preventivamente concordato, calcolato secondo parametri oggettivi (chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita) e distinto in fattura dalle prestazioni professionali. I chilometri percorsi, i tragitti e gli orari sono documentabili tramite un prospetto riepilogativo e verificabili mediante strumenti di mappatura stradale (come Google Maps) o tracciamento storico del Telepass. Il criterio tariffario è inoltre coerente con i valori di riferimento professionali generalmente adottati.

L'Istante chiedeva se tale rimborso, se correttamente documentato con l'evidenza dei chilometri e dei parametri di calcolo oggettivi, potesse essere escluso dall'assoggettamento a ritenuta d'acconto ai sensi dell'[articolo 25, D.P.R. 600/1973](#), pur in assenza di giustificativi fiscali di terzi (come scontrini carburante).

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a seguito delle citate novità, il principio generale nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, sancito dall'[articolo 54, comma 1, TUIR](#), è quello di onnicomprensività, per cui il reddito è dato dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti e l'ammontare delle spese sostenute. In deroga a questo principio, il successivo **comma 2 dell'articolo 54, TUIR** stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Simmetricamente, l'[articolo 54-ter](#), comma 1, prevede che queste spese non siano deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista.

L'obiettivo di questa nuova disciplina, la cui entrata in vigore sostanziale è stata rinviata al periodo d'imposta 2025, è quello di superare la criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, pur incassate, non comportano un incremento effettivo del reddito imponibile del professionista. La relazione illustrativa chiarisce che il rimborso analitico (ad esempio, spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio) diventa irrilevante per la determinazione del reddito, comportando la conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente.

L'irrilevanza fiscale del rimborso è quindi subordinata alla condizione che le spese siano addebitate analiticamente al committente. L'Agenzia specifica che l'analiticità sussiste solo quando le spese sono effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, sono indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi e sono comprovate da idonea documentazione che ne evinca puntualmente la tipologia e l'esatta riferibilità all'attività professionale.

Nel caso specifico, l'Agenzia ritiene che, nonostante l'istante avesse fornito parametri oggettivi (km effettivi e tariffa pattuita), il "Rimborso spese chilometriche", commisurato ai "chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita", non rappresenti un rimborso di spese 'addebitate analiticamente' nel senso prospettato dalla norma. Il calcolo basato su una tariffa chilometrica, sebbene oggettivamente verificabile e concordata, viene implicitamente interpretato non come rimborso del costo effettivo sostenuto, ma come una determinazione forfettaria (o quasi-forfettaria) del costo legato alla distanza. Ai fini fiscali, la prova documentale richiesta dall'Agenzia sembra orientata a richiedere l'evidenza dei costi di acquisto di beni e servizi da terzi, e non la mera quantificazione del disagio o dell'uso del mezzo. Di conseguenza, poiché il criterio chilometrico pattuito non soddisfa il requisito di "analiticità" interpretato dall'Agenzia, tale somma concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell'[articolo 54, comma 1, TUIR](#) e deve essere assoggettata alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell'Irpef, prevista dall'[articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973](#). L'unica nota positiva è che, specularmente, le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'incarico rimangono comunque deducibili ai medesimi fini.

ACCERTAMENTO

Accertamento e compliance nell'era dell'intelligenza artificiale

di **Andrea Bongi**

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di **analisi e selezione del rischio di evasione**. Aumentare le **attività di compliance fra Fisco e contribuenti**, allo scopo di **semplificare il rapporto fra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria**.

Sono queste, fra le altre, le **principali azioni** che l'Amministrazione finanziaria sta portando avanti grazie **all'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale** sempre più evolute.

Accertamento e compliance, come **2 lati di una stessa medaglia** costituita dal **rapporto Fisco/contribuenti**.

L'utilizzo delle tecnologie informatiche e l'enorme mole di dati a disposizione del Fisco potrebbero costituire gli assi portanti di una vera e propria rivoluzione fiscale.

Di tutti questi aspetti ci occuperemo durante il **2° incontro di novembre del Master Breve** di Euroconference.

Le nuove frontiere dell'accertamento grazie all'intelligenza artificiale

Grazie alle disposizioni contenute nell'[**art. 2, D.Lgs. n. 13/2024**](#), sono state definite le **analisi di rischio informatizzate in ambito fiscale**.

Tali processi, nei quali l'intervento umano deve essere sempre garantito, si basano principalmente sui dati e le informazioni contenute nelle **2 banche dati strategiche per il Fisco**: l'archivio dei **rapporti finanziari** e la **banca dati fattura** integrati.

L'obiettivo delle analisi di rischio è quello di definire delle **liste selettive di contribuenti** che presentano il più elevato grado di pericolosità fiscale sulla base di **predefiniti indicatori di rischio**.

Queste attività di selezione vengono sviluppate dall'Agenzia delle Entrate a livello centrale per essere poi diramate alle **Direzioni provinciali** sulla base delle rispettive competenze territoriali. Il sistema prevede continue **interlocazioni fra il centro e la periferia dell'Amministrazione finanziaria**, finalizzate al **continuo monitoraggio delle attività svolte** (archiviazione delle singole posizioni comprese).

Anche la **Guardia di Finanza avrà un ruolo di primo piano** in queste attività, poiché le citate disposizioni normative prevedono espressamente una parità di ruoli con l'Agenzia delle Entrate. Proprio a seguito di queste previsioni, nel corso del 2024, sono state attivate apposite **unità di analisi di rischio di tipo misto**, formate cioè sia da **militari delle Fiamme Gialle** che da **funzionari dell'Agenzia delle Entrate**.

Resta aperto il fronte della **tutela dei contribuenti e del rischio di errate selezioni** (i c.d. falsi positivi).

In questa delicata e innovativa materia si intersecano le **tutele a favore dei contribuenti** espressamente previste dalla normativa tributaria con quelle della disciplina relativa al **trattamento dei dati personali**.

Sempre più compliance grazie all'intelligenza artificiale

Analizzando il numero delle comunicazioni che ogni anno l'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti, si può capire la portata innovativa e dirompente delle **nuove applicazioni informatiche** utilizzate dal Fisco.

Lo stesso avvento della **dichiarazione precompilata** è il frutto di **tecniche informatiche sempre più avanzate**. Al pari, l'incremento della tipologia di modelli precompilati (dichiarazione annuale IVA, quadri redditi forfetari, ecc.) è la chiara testimonianza della rivoluzione in atto.

In aggiunta a questi strumenti, si stanno avviando anche **canali di interlocuzione rapida** attraverso i quali i contribuenti potranno trovare una **prima assistenza su questioni fiscali** già oggetto di documenti di prassi amministrativa. Anche in questo caso saranno **applicazioni software avanzate ad assistere i contribuenti**.

La questione dei **falsi positivi** non è estranea anche a questo ambito di attività. Si pensi, tanto per fare un esempio concreto, al **numero di comunicazioni di anomalia che annualmente arrivano ai contribuenti** e che contengono errori o **mancati abbinamenti** fra le varie informazioni di cui l'Agenzia delle Entrate dispone. Un esempio: il mancato riconoscimento dei pagamenti effettuati in ritardo attraverso il **ravvedimento operoso**.

La strada da fare è ancora molta. Non c'è dubbio, però, che, grazie anche alle risorse del PNRR, la nostra **Amministrazione finanziaria sta puntando molto sull'utilizzo dell'intelligenza**



artificiale sia nella lotta all'evasione, sia nella **collaborazione e affiancamento dei contribuenti**.

È importante, quindi, fare il punto della situazione e capire la direzione verso la quale il **sistema sta andando con notevole rapidità**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Decadenza (parziale) in caso di cessazione del vincolo di pertinenzialità del fabbricato

di Alberto Tealdi, Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

L'Agenzia delle Entrate, con la recente [risposta a interpello n. 262/E](#) del **13 ottobre 2025**, è tornata a occuparsi dell'**agevolazione** prevista dall'[art. 9, D.P.R. n. 601/1973](#), per l'**acquisto** dei **terreni** nelle **zone montane**.

Come noto, la norma prevede che «*i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo*». Parimenti, per effetto della modifica introdotta con la Legge n. 197/2022, sono agevolati anche i **trasferimenti nei confronti di soggetti che**, pur non risultando iscritti nella Gestione previdenziale e assistenziale al momento del passaggio di proprietà del fondo, **dichiarano in atto l'impegno alla coltivazione o alla conduzione direttamente il fondo per un periodo di 5 anni**.

L'agevolazione si affianca a quella ordinariamente prevista per i **terreni agricoli** dall'[art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009](#) (la c.d. **piccola proprietà contadina**), differenziandosene, dal lato agevolativo, per la previsione dell'esenzione dall'**imposta catastale**.

Oggetto di passaggio devono essere i **terreni** come individuati al **comma 1**, dell'[art. 9, D.P.R. n. 601/1973](#), ovvero sia quelli:

1. situati a un'**altitudine non inferiore a 700 metri** sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
2. compresi nell'**elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
3. facenti parte di **comprensori di bonifica montana**.

Con l'[art. 2, Legge n. 131/2025](#), rubricata "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane", è stata prevista l'adozione di un **D.P.C.M.** con cui definire i criteri per la **classificazione** dei **Comuni montani** che costituiscono le **zone montane in ragione di 2**

parametri: quello **altimetrico** e quello della **pendenza**.

Il [comma 3, dell'art. 2, Legge n. 131/2025](#), prevede espressamente che la **futura classificazione non avrà effetti** ai fini delle misure previste nell'ambito della **PAC**, nonché ai fini dell'esenzione **IMU**, che continuano a essere regolate dalle **rispettive discipline di settore**.

Il successivo [comma 4](#), al contrario, delega il Governo ad adottare, **nel termine di 1 anno** decorrente dallo scorso 20 settembre 2025, un Decreto Legislativo con cui *«riordinare, integrare e coordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni anche di natura fiscale in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione»*, **ragion per cui si ritiene che i parametri**, cui fa riferimento l'attuale [art. 9, D.P.R. n. 601/1973](#), **verranno rimodulati**.

Tornando all'istanza di **interpello** in commento, l'Agenzia delle Entrate, nello specifico caso in esame, **correttamente** afferma che nel caso in cui venga **meno il possesso**, nel **quinquennio** dall'**acquisto**, degli eventuali **fabbricati** qualificabili come **pertinenze** dei terreni per i quali sia stata riconosciuta l'agevolazione fiscale, **viene meno** il mantenimento dell'**agevolazione** fiscale stessa, in quanto viene a decadere *«il collegamento funzionale, concreto e diretto tra detto fabbricato e l'attività d'impresa svolta»*.

Resta inteso che la **decadenza** sarà **parziale**, ovverosia **riferita ai soli fabbricati che vengono ceduti**, concessi in locazione o comodato, infatti, il bene che rappresenta il reale oggetto di agevolazione, ovverosia i terreni, e altri fabbricati, rimangono nella disponibilità e, quindi, nella **coltivazione o conduzione da parte dell'imprenditore agricolo**.

In passato, l'[art. 6, Legge n. 1154/1960](#), in riferimento all'agevolazione per **la piccola proprietà contadina** (norma che per certi versi è assimilabile a quella per i terreni montani) prevedeva che *«nel **caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina**, la decadenza di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 e all'art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, opera **limitatamente al valore della parte rivenduta**, calcolato proporzionalmente a quello accertato e per l'intero fondo al momento dell'acquisto»*.

Nella risposta si fa sempre riferimento a un **concetto di “decadenza” dall'agevolazione senza specificare se essa sia totale**, quindi su tutto l'acquisto del maso, o **calcolata in proporzione al valore del fabbricato** per il quale l'agevolazione decade. Non si vede perché tale principio di **proporzionalità**, sebbene non espressamente previsto, non si renda applicabile anche alle attuali agevolazioni, a maggior ragione se a venir meno è il fabbricato che, come noto, risulta agevolabile in quanto pertinenza dei terreni acquistati. Infine, dalla risposta si **suppone** solamente che l'**imprenditore agricolo non sia iscritto** alla previdenza agricola, in quanto ha **dichiarato** espressamente in atto di **condurre per 5 anni** i terreni, dichiarazione che non sarebbe stata necessaria in caso di iscrizione previdenziale quale coltivatore diretto e IAP. Tale omissione non consente, quindi, di conoscere la posizione dell'Amministrazione finanziaria in merito alla **decadenza** o meno in caso di **cessazione di conduzione** nel **quinquennio** da parte di

coltivatore diretto o IAP che parrebbe non configurarsi, dal tenore letterale della norma.

Master La Scala–Euroconference: gestire la crisi d’impresa con metodo e visione

di **Milena Montanari**



Master di 6 mezze giornate

Crisi d’Impresa



Un percorso operativo per chi assiste le imprese

La Scala Società tra Avvocati ed Euroconference presentano un Master intensivo dedicato a Commercialisti e Avvocati che seguono **aziende nei percorsi di risanamento o nelle procedure di liquidazione giudiziale**. Il taglio è concreto: moduli tematici, casi reali e confronto diretto con i docenti per trasformare le regole del CCII in prassi di lavoro.

Il percorso si articola in sei incontri pomeridiani (14.30–17.30) dal 5 novembre al 10 dicembre 2025: 5, 12, 19 e 26 novembre; 3 e 10 dicembre. La formula in diretta web consente di integrare la formazione nell’agenda dello Studio senza interrompere l’operatività.

Dalla teoria alla pratica: contenuti e metodo

Il programma copre l’intero ventaglio degli strumenti della crisi: composizione negoziata (presupposti, oneri, misure protettive e cautelari, nuova finanza), ruolo dell’Esperto e documentazione per l’accesso alla CNC; piani attestati e accordi di ristrutturazione, con focus su transazione e cram down fiscale; concordati (contenuti del Piano, valutazione d’azienda, misure protettive, concordato semplificato); liquidazione giudiziale (novità rispetto al fallimento, atti pregiudizievoli, contratti pendenti, verifica crediti, esdebitazione); procedure di sovraindebitamento, inclusi consumatore fideiussore e concordato minore.

Le lezioni alternano momenti frontali a case history, simulazioni e best practice di Studio: un’impostazione che aiuta a portare “a terra” principi e adempimenti. È prevista un’interazione continua con i docenti, così da calare gli strumenti del CCII nelle situazioni che i professionisti incontrano ogni giorno.



Docenti: l'esperienza al servizio dei partecipanti

Il corpo docente riunisce **professionisti dello Studio La Scala e dello Studio Aicardi & Partners**. La sinergia tra competenze legali e contabili assicura una visione completa delle procedure e dei relativi impatti economico-finanziari: conoscere requisiti, sequenze operative e leve negoziali consente di impostare piani sostenibili, dialogare con banche e garanti statali, gestire correttamente misure protettive e cautelari, e – quando serve – condurre con rigore liquidazione giudiziale e sovraindebitamento.

Il Master, accreditato per Commercialisti e Avvocati, aiuta lo Studio a strutturare procedure, modulistica e verifiche, aumentando l'efficacia dell'intervento consulenziale verso l'impresa.

Approfondisci e iscriviti [cliccando qui!](#)